



IL CANONE 1095 DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO TRA ELABORAZIONE PRECODICIALE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO INTERPRETATIVO

Mons. MARIO FRANCESCO POMPEDDA

SOMMARIO: 1. *Il canone 1095 è espressione di equilibrio giuridico.* 2. *Il canone stesso rappresenta un punto di arrivo: a) della dottrina, e b) della giurisprudenza.* 3. *Deve quindi essere interpretato alla luce della elaborazione passata: a) lo esige la norma canonica; b) è materia di diritto naturale.* 4. *Insufficiente uso di ragione e rapporto con la «malattia mentale».* 5. *Discrezione non maturità: a) conoscenza critica; b) libertà interiore; c) motivazione nella scelta; d) oggetto = diritti — doveri essenziali = da concedere e da accettare.* 6. *Incapacità: a) di assumere o di adempiere? b) incapacità = impossibilità, non mera difficoltà; c) obbligazioni essenziali; d) cause di natura psichica.* 7. *Problemi aperti: a) definizione della essenzialità; b) obbligazioni essenziali; c) il «bonum coniugum»; d) la comunione di vita; e) il «bonum prolis»; f) incapacità «perpetua»?; g) incapacità «relativa»?; h) matrimonio non riuscito = matrimonio nullo? 8. *Conclusioni; richiamo ai: a) can. 1066; b) can. 1063, 2°; c) can. 1063, 4°.**

1) *Il canone 1095: espressione di equilibrio giuridico*

Vi è un principio, già affermato da san Tommaso d'Aquino e poi in qualche modo ripreso nella normativa canonica, per il quale il matrimonio è un diritto riconosciuto ad ogni persona: ad ogni persona la quale, così precisa il canone, non sia inabile per impedimento (can. 1058); ma anche l'esistenza di questo e l'applicabilità al caso concreto segue un criterio rigorosamente restrittivo, così che di fronte ad un semplice dubbio a nessuno può essere interdetta la celebrazione del matrimonio.

Naturalmente non è questo il ragionamento proposto dall'Angelico, il quale affronta il problema e lo risolve in una prospettiva an-

tropologica anzichè giuridica, ma finisce per offrire al canonista un criterio di fondamentale importanza e di applicazione vastissima. Insegna infatti l'Aquinate che per spinta naturale l'uomo tende alle nozze e quindi, la natura stessa si fa carico di preparare, di insegnare, di fornire ciascun individuo di quelle condizioni richieste perchè egli sia capace di contrarre matrimonio: si noti che san Tommaso si riferisce specificatamente a quella preparazione psicologica, a quella maturità, fatta di conoscenza teorica e di impulso psico-fisico, che sono il necessario presupposto di ogni valido connubio.

Questi sono principî generali, sui quali si fonda la presunzione di una capacità per contrarre matrimonio, estesa a tutti gli uomini dopo il raggiungimento di una conveniente età. All'estremo opposto potremmo collocare certe tendenze dottrinali, ma anche certe posizioni giurisprudenziali le quali, esaltando in modo eccessivo (ed astratto) la gravità degli oneri coniugali conseguenti al matrimonio, hanno finito, forse inconsapevolmente, per fare dello stesso matrimonio uno stato quasi destinato ad una minoranza di élite, cui sembrerebbe unicamente riservata la possibilità di contrarre nozze, mentre esse risulterebbero meta irraggiungibile alla grande massa.

Fra questi due estremi, sintesi ed espressione di saggio e realistico equilibrio giuridico, ma ancor prima di chiara e corretta impostazione antropologica, si colloca il canone 1095 del nuovo Codice del diritto della Chiesa, oggetto della nostra conversazione. Ciò risulterà chiaro e, spero, sufficientemente dimostrato, da quanto andremo esponendo più avanti. Ma fin dall'inizio, anche per avere subito una sintesi ed una visione generale del canone stesso, così che siano evitate interpretazioni con esso in stridente contrasto, sarà necessario intendersi su tale affermazione.

In realtà l'equilibrio del canone è insito nella sua stessa formulazione verbale e deve essere affermato per le tre distinte fattispecie di incapacità ivi rappresentate.

Tale equilibrio sostanzialmente consiste nell'essere, da una parte, richiesti l'uso di ragione, la discrezione di giudizio e l'abilità ad assumere gli oneri, mentre, dall'altra parte, tutto ciò viene a rivestire un significato non assoluto, non di stato perfetto, esigendosi una condizione proporzionata al matrimonio ma certamente da ciò stesso limitata.

In altri termini: *non* si esige una intelligenza superiore nè una sanità mentale immune da qualsiasi deficienza; *non* si esige una piena ed assoluta maturità di giudizio; *non* si esige una capacità estesa ad ogni aspetto della vita sia pure matrimoniale: ma è sufficiente un uso di ragione adeguato all'atto del consenso; basta essere immuni da grave difetto di discrezione relativamente ai diritti-doveri essenziali;

è infine richiesta una capacità di adempiere le obbligazioni connesse con l'essenza del matrimonio.

Tutto ciò dovrebbe risultare più chiaro, ma anche razionalmente motivato, da quanto sarà detto in seguito: era tuttavia necessario premettere questa asserzione, per una impostazione generale di tutta la problematica connessa con il canone in oggetto ed insieme per offrire un criterio conduttore nell'approfondimento di tutti gli aspetti qui implicati.

2) *Il canone 1095 rappresenta un punto di arrivo:*

- a) *della dottrina canonistica, e*
- b) *della giurisprudenza soprattutto rotale*

Il quale canone, da un punto di vista formale, è indubbiamente nuovo poichè non compariva un suo equivalente nel Codice del 1917: ma esso sostanzialmente costituisce un punto di arrivo sia della dottrina che della giurisprudenza canonistica. Il altre parole, il canone 1095, ancor prima di trovare la sua esplicita formulazione nel nuovo Codice, era, nella sua triplice ripartizione, un dato acquisito dalla dottrina ed insieme era normalmente applicato nella pratica giudiziaria. Già in epoca infatti anteriore alla promulgazione del vigente Codice, era riconosciuta la nullità di matrimonio tanto per coloro che, al momento di celebrarlo, fossero sprovvisti di un sufficiente uso di ragione, o per malattia mentale o per grave turbamento psichico temporaneo; come pure per coloro che si trovassero con un grave difetto di maturazione o di discrezione di giudizio; ma anche infine per coloro che fossero riconosciuti incapaci di assumere cioè di adempiere i gravi doveri cioè obbligazioni inerenti al patto nuziale.

Il che non significa che tali conclusioni, pur in mancanza di una esplicita norma, fossero estranee alla sistematica cioè alla dogmatica canonica sul matrimonio, e che quindi non avessero un fondamento sui principî generali dell'istituto del matrimonio, ed in ultima analisi sul concetto essenziale per cui il matrimonio sorge e deriva unicamente dal consenso. Tutt'altro: solo infatti una elaborazione pienamente congruente con tutta la dottrina teologico-canonistica del matrimonio ha potuto permettere che tali motivi di nullità per incapacità fossero stabiliti in dottrina e in giurisprudenza ancor prima che il Legislatore li fissasse con una disposizione esplicita. E tale congruenza trova la sua conferma nella stessa norma che, a sua volta, sostanzialmente riproduce quanto era già acquisito nell'ordinamento canonico.

3) *Il canone 1095 deve quindi essere interpretato alla luce della elaborazione passata:*

- a) *lo esige la norma canonica;*
- b) *è materia di diritto naturale*

Se tutto ciò è vero, nè può essere altrimenti, è necessario che il canone 1095 venga interpretato alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che quella norma ha preceduto e prepotentemente contribuito a stabilire.

Il che è un postulato del principio di necessaria continuità nell'ordinamento canonico, come in ogni altro ordinamento, essendo questo espressione della vita della società o comunità che in esso e per esso si esplica; d'altro canto, sarebbe un assurdo rifiutare quanto l'approfondimento giuridico —che, nel caso, è approfondimento di conoscenza antropologica, anche alla luce delle moderne scienze, umanistiche in genere e specificamente psichiatriche e psicologiche—, ha di positivo indotto nell'ambito del diritto, che in fondo attiene alla condizione esistenziale degli individui e della società stessa, società umana ancor prima che ecclesiale.

Del resto, che in merito non ci si possa nè debba allontanare dalla passata elaborazione —sempre nel significato testè enunciato, cioè in quanto ci troviamo di fronte ad un punto di arrivo e, per ora, impregiudicata restando la questione per quanto concerne il futuro sviluppo progressivo della legge—, si ricava chiaramente dalle norme poste quasi a fondamento di tutto il Codice, e specificatamente dal canone 6 § 2, il quale appunto stabilisce doversi interpretare i canoni del nuovo Codice, laddove riproducono il vecchio diritto, anche tenendo conto della *tradizione canonica*. Che poi nel nostro caso si tratti di vero diritto già esistente, è chiaro da quanto sopra abbiamo detto: ed indubbiamente, pur non avendosi prima una esplicita norma di legge, non possiamo quanto meno non ammettere che si fosse stabilito un vero diritto consuetudinario: e questo, entro gli spazi consentiti dal Legislatore, ha piena valenza di legge (cfr. can. 23).

Ma ancor prima che dalla norma positiva, l'esigenza di una interpretazione del nostro canone alla luce della elaborazione giuridica anteriore deriva dal fatto che qui siamo in pieno campo del diritto naturale: quindi si è trattato nel passato di applicazione di tale diritto, più specificatamente del principio per cui il matrimonio sorge dal consenso; anche per l'avvenire non può essere escluso a priori alcun progresso, incontrovertibile essendo che il diritto naturale, se non pure in se stesso cioè nella sua sostanza, quanto meno sul piano conoscitivo subisce un andamento evolutivo e di perfezionamento, me-

diante l'apporto razionale della cultura ed anche attraverso l'approfondimento del dato teologico o dogmatico che dir si voglia.

Non resta quindi che esaminare le singole tre fattispecie, appuntando la nostra attenzione non tanto su ciò che risulta di elementare evidenza, quanto piuttosto sugli aspetti più significativi di ciascuna, anche in riferimento a quelli che, come poi vedremo, restano i problemi rimasti aperti alla futura elaborazione interpretativa.

4) *Insufficiente uso di ragione e rapporto con la malattia mentale*

La prima fattispecie del canone 1095 stabilisce l'incapacità di contrarre e quindi la nullità di matrimonio quando ci si trova di fronte a mancanza di sufficiente uso di ragione: quindi la capacità di contrarre matrimonio esige, in primo luogo, nei soggetti contraenti la possibilità dei medesimi di far uso delle proprie facoltà razionali. Sotto questo punto di vista, il consenso matrimoniale presuppone e postula quelle condizioni psicologiche proprie ed insite in ogni atto specificatamente *umano*: quelle, cioè, che con linguaggio comune costituiscono la capacità di intendere e di volere. Altro qui il Legislatore non ha fatto che ricordare un principio generale, valevole per tutti i negozi o, se meglio piace, gli atti giuridici, così come per ogni valutazione di responsabilità umana.

Nè poteva essere altrimenti, essendo fonte e causa del matrimonio unicamente il consenso dei contraenti: consenso che, riguardato come atto di volontà presupponente una conoscenza razionale dell'oggetto inteso, soltanto allora potrà esservi quando si realizza un atto specificatamente *umano*. In tal senso dobbiamo affermare che la nozione antropologica adottata dal Legislatore canonico altra non è, nè poteva essere, se non quella in cui i fenomeni psicologici sono distinti in intellettivi e volitivi, in una concezione cristiana basata fondamentalmente sui postulati della libertà umana e del libero arbitrio.

Quindi il canone 1095, ed in primo luogo la fattispecie di cui stiamo discorrendo, non rappresenta una novità legislativa in quanto è inderogabile applicazione del diritto naturale, ed in specie della necessità e insostituibilità del consenso al fine di porre in essere il matrimonio. Di qui si spiega facilmente il fatto che i principî essenziali in esso contenuti sono stati comunemente ammessi dalla dottrina canonistica ed hanno trovato indiscussa applicazione nella prassi, cioè nella giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, in specie della Rota Romana.

Nello stesso tempo dobbiamo rilevare una particolare angolazione

o, se si vuole, una specificazione sostanziale che precisa e definisce la portata della norma fissata nel canone in oggetto.

Il Legislatore cioè stabilisce che per la validità del consenso non è richiesto un pieno uso di ragione, e quindi afferma esservi nullità del matrimonio soltanto qualora in uno o in entrambi i nubenti manca un *sufficiente* uso di ragione: il che, d'altro canto, significa che non un semplice uso di ragione basta per il consenso valido, ma si richiede quel grado di razionalità e di volontarietà che sia proporzionato alla gravità del negozio matrimoniale, all'atto giuridico cioè che il matrimonio costituisce.

Come si vede, siamo in quella linea di equilibrio e di saggia concretezza che caratterizza il canone di cui stiamo esponendo i termini.

Vi è poi una seconda osservazione che ritengo debba essere fatta per intendere appieno la portata e il significato del medesimo.

Se infatti seguiamo i lavori della Commissione preparatoria nella progressiva formulazione del canone, potremo agevolmente notare che nei primi due schemi, che precedettero il testo promulgato, si faceva riferimento alla causa di tale condizione incapacitante, cioè alla *malattia mentale* o al grave *turbamento psichico*.

Tale duplice causa poteva avere la sua giustificazione nel testo legislativo, in quanto si prospettavano due distinte ipotesi, che cioè si potesse trattare o di condizione permanente, quale appunto è la malattia psichica, ovvero di stato transeunte, pur sempre presupposto presente al momento del consenso, quale sarebbe un turbamento psichico.

Ma, come già allora ebbi occasione di osservare in qualche mio scritto, il riferimento in genere alla causa della mancanza di sufficiente uso di ragione, ed in specie alla malattia mentale, non sembrava opportuno in una norma legislativa, dovendo la fattispecie essere contenuta nella descrizione della condizione invalidante e dovendosi poi lasciare all'interprete, e particolarmente al giudice di giungervi attraverso la ricerca e determinazione della causa.

Era soprattutto il riferimento alla *malattia mentale* a lasciare gravemente perplessi, mancando nella giurisprudenza e, ancor più a monte, nella stessa scienza psichiatrica una definizione, ed anche una nozione univoca di tale espressione. Del resto era stato pressochè abbandonato l'uso di siffatta espressione, soprattutto i termini «*amentia*» e «*dementia*», per essere sostituita con altre alquanto vaghe nel significato, quali «*disturbo mentale*», «*disordine psichico*», «*turbamento dell'animo*», «*psicopatia*» e più comunemente «*anomalia psichica*».

Sussisteva, è vero, la distinzione fra vera «*psicosi*» e gli altri

stati psichici di anomalia: ma poi era lo stesso concetto a non ritrovare concretamente i confini discriminanti.

Si era comunque ben lontani dalla classica concezione di malattia mentale nella quale, non solo era di necessità implicata sostanzialmente, in senso cioè disgregativo, e formalmente la facoltà intellettiva e conseguentemente la volontà; nella quale concezione inoltre sembrava trovare indiscusso valore il principio per cui non può essere malata la sola volontà, restando in piena sanità l'intelletto. Principio questo formalmente non più accettato dai canonisti, anche se resta sempre da salvaguardare l'unità psichica del soggetto, che le varie facoltà pur diversificandosi sostanziano in un mutuo intreccio e interdipendenza.

Tutto ciò la dottrina e la giurisprudenza canonistica sembravano aver acquisito dalla scienza psichiatrica, per la quale si affaccia sempre più in maniera emergente la difficoltà di delimitare in modo accettabile una *fascia di devianza* del comportamento umano che possa individuarsi come malattia.

Ugualmente gli psichiatri affermano che il criterio di norma e di *normalità psicologica*, pur accessibile all'intuizione di tutti, è da considerarsi un mito quando lo si intende elevare al significato di unità di misura scientificamente fondata.

In fondo, tutta la difficoltà di definire la malattia mentale sembra originata prevalentemente e sostanzialmente dalla impossibilità di definire in termini concreti che cosa debba intendersi per *salute mentale*.

Ecco perchè opportunamente il canone parla soltanto di mancanza di sufficiente uso di ragione, senza riferimento alcuno alla causa di esso.

Resta dunque nei singoli casi da stabilire che ci si trovi di fronte ad un tale grado di deficit mentale da rendere il consenso inadeguato alla gravità del matrimonio: ciò, in fase preparatoria del matrimonio, spetta all'autorità ecclesiastica cui incombe l'onore di accertare che nulla osti alla validità e liceità della celebrazione di esso; mentre, una volta celebrato e sorto il dubbio sul valore del matrimonio, normalmente tale compito di accertamento è devoluto in via giudiziaria ai tribunali ecclesiastici, che si avvarranno anche del parere di periti medici.

E poichè il canone non stabilisce, come si è visto, per quale *causa* si possa avere un insufficiente uso di ragione, è chiaro che il ricercarla o il constatarla spetta a coloro che debbono pronunziarsi sulla idoneità a contrarre matrimonio e sulla validità di esso una volta celebrato.

Ma non vi è dubbio che ad una simile condizione portino innanzi tutto le cosiddette *malattie mentali*, o *psicosi* che dir si voglia, e ciò

in una forma *permanente* cioè abituale; mentre in forma *transitoria* si potrà avere un insufficiente uso di ragione per un qualsivoglia *turbamento* psichico, come per stato di completa ubriachezza, o di ipnosi o per effetto di sostanze tossiche. Un caso comunque, unico in assoluto di tale incapacità, sembra essere già previsto dal Codice, quello cioè della persona minore di sette anni, per la quale la legge canonica stabilisce quale presunzione appunto in senso generale la mancanza dell'uso di ragione.

5) *Discrezione non maturità; quindi:*

- a) *conoscenza critica;*
- b) *libertà interiore;*
- c) *motivazione nella scelta;*
- d) *oggetto = diritti-doveri essenziali = da concedere e da accettare*

La seconda fattispecie del canone 1095 stabilisce l'incapacità di contrarre matrimonio per coloro nei quali è presente un grave difetto di discrezione di giudizio, e ciò in rapporto ai diritti-doveri matrimoniali essenziali da concedere reciprocamente e da accettare.

Ancora qui dobbiamo riaffermare la caratteristica di equilibrio nella formulazione della norma: poichè non si tratta di semplice difetto di discrezione, ma è richiesto un *grave* difetto, e questo va considerato in rapporto ai diritti — doveri essenziali del matrimonio.

Ma soprattutto è necessario fare subito una puntualizzazione che investe il significato della norma nella sua totalità, e quindi la nozione stessa di questa seconda incapacità. Il canone infatti, anzichè di «maturità» parla di «discrezione di giudizio»: la scelta ha una precisa motivazione, anche tenendo conto del fatto che, sia in dottrina che in giurisprudenza, è in genere fatto promiscuamente uso dei due termini, senza una particolare distinzione.

In realtà e sostanzialmente, quando la dottrina canonica e la giurisprudenza dei nostri tribunali parlano di *maturità* o di *discrezione di giudizio* non intendono riferirsi ad una piena e terminale maturità, non esigono nei nubenti una conoscenza perfetta e completa di ciò che comporta il matrimonio, non richiedono una preveggenza chiara ed assoluta di ciò che coinvolge o può coinvolgere la vita coniugale, e *neppure* pretendono che agisca una libertà interiore in sommo grado, nè un perfetto equilibrio volitivo-affettivo, nè infine una perfetta coscienza delle motivazioni della scelta matrimoniale.

Di qui l'opportunità e la proprietà della espressione usata dal Legislatore, poichè il termine *discrezione di giudizio* fa riferimento ad un certo *discernimento*, ma non implica il raggiungimento di una *piena maturità*.

Del resto, dobbiamo sempre distinguere il concetto *canonico* — che è giuridico e deve essere rapportato alla validità cioè ad un minimo dei requisiti necessari perchè si abbia un valido contratto o, se meglio piace, un valido negozio ovvero atto giuridico matrimoniale — dobbiamo distinguere tale concetto di maturità o discrezione di giudizio da ogni altro desunto da diverse discipline; esso quindi non coincide con quelli sottintesi nei termini usati dalle scienze psichiatrica, psicologica, filosofica, morale, ascetica e religiosa, anche se da ciascuna di queste la nozione giuridico-canonica attinge elementi talora non secondari, spesso anzi qualificanti ed essenziali.

Quindi la discrezione di giudizio non comporta uno stato di totale e perfetta sanità mentale, cioè una condizione di completo equilibrio psichico: ma solo quel tanto di integrità dei processi psichici che permetta una conveniente valutazione dell'atto che si vuol compiere e consenta l'autonomia nel decidersi ad esso, così che l'atto possa dirsi *proprio* del soggetto che lo compie.

Elemento primo di questa discrezione, che fa riferimento alla facoltà intellettuale, è la *conoscenza critica*: cioè all'uso di ragione deve aggiungersi una maturità di giudizio proporzionata all'atto da compiere, senza tuttavia richiedersi una percezione cioè un intendimento esauritivo e totale del valore del matrimonio. E quando si parla di maturità *proporzionata* si vuole affermare che non è sufficiente quella conoscenza impiegata nelle cose e nei bisogni o contingenze ordinarie della vita, esigendosi invece qui una capacità di valutare che cosa comportino il matrimonio e le conseguenti obbligazioni essenziali di esso, e ciò — si noti bene — con una adeguata presa di coscienza della incidenza di tali diritti doveri sulla propria esistenza.

A voler essere precisi, il canone dice che si tratta di diritti-doveri da concedere e ricevere *reciprocamente*: e ciò non è di lieve significato, poichè include una valutazione non soltanto di ciò che compete al soggetto, ma altresì ed insieme di ciò che è di pertinenza *dell'altro* in quanto coniuge nei confronti del soggetto medesimo. E', in altre parole, l'esigenza, insita nel concetto stesso di patto nuziale, di uscire dalla sfera del proprio «io» per abbracciare quella del consorte in quanto tale: è la significazione dell'alterità reciproca del vincolo matrimoniale e quindi dei diritti-doveri conseguenti ad esso.

Quindi, matura valutazione non soltanto di ciò che è proprio di ciascun soggetto da parte del medesimo, ma insieme anche di ciò che è proprio ed esigibile dall'altro.

Di tale elemento intellettuale vogliamo qui esaminare il contenuto *formale*: ma potrebbe farsi questione anche circa l'oggetto della scienza specifica del consenso e quindi di un contenuto *materiale*. A questo rimandano i canoni 1096 (scienza minima che individua il matrimonio), 1097 (errore di fatto) e 1099 (errore di diritto): la questione tocca solo indirettamente il nostro tema, e quindi lo dobbiamo qui omettere, quanto meno per ragioni di brevità, ma non vogliamo dimenticare che anche questa conoscenza materiale (dell'oggetto e delle proprietà del connubio) contribuisce a formare la maturità dell'individuo, e comunque le questioni relative restano assorbite da quanto abbiamo già detto e poi ancora diremo.

E' noto che san Tommaso d'Aquino proponeva due termini, entro i quali dovrebbe definirsi la capacità intellettuale per contrarre matrimonio: mentre cioè non sarebbe sufficiente la discrezione richiesta per l'imputabilità di un peccato grave, non sarebbe neppure necessaria la discrezione richiesta negli altri contratti. Nè staremo qui a ricordare che pur accettando il termine minimo proposto dall'Aquinate, suscita invece perplessità il termine massimo: piuttosto sarà sempre utile soffermarsi sulla argomentazione del Dottore Angelico.

Affermare infatti che non è sufficiente la discrezione necessaria per peccare mortalmente, trova la sua ragione nel fatto che il matrimonio comporta una proiezione della mente nel tempo futuro, mentre la coscienza del peccato che si compie è una attenzione all'atto che si svolge nel momento presente: e proiezione nel futuro significa rendersi conto delle obbligazioni susseguenti al patto nuziale, significa percepire una vita a due non esauribile nel tempo, significa soprattutto accettare e far proprio e rendersi carico di un progetto di vita coinvolgente tutta l'esistenza dell'individuo in comunione con l'altro.

Ma anche l'argomentazione tomistica circa il termine massimo della discrezione richiesta conserva, formalmente almeno, tutta la sua forza, poichè si basa sul principio che la natura per se stessa dispone, fa propendere l'uomo al matrimonio, e quindi lo prepara e lo matura ad esso. Del che forse rimane traccia nella presunzione *juris*, già contenuta nel vecchio Codice (can. 1082 § 2) e ripresa nel nuovo (can. 1096 § 2), secondo cui l'ignoranza circa la natura del matrimonio non è più presunta dopo la pubertà.

Certo è che il Legislatore, nel determinare una età minima per contrarre matrimonio e non facendola coincidere con la pubertà, dimostra chiaramente la necessità di una ulteriore maturazione, anche se la fissazione dell'età nuziale non ha rapporto con la necessaria maturità di giudizio, trovando invece altre motivazioni etico-giuridiche.

Possiamo dunque dire che per un consenso deliberato e libero si richiedono:

— una naturale inclinazione istintiva a procreare che, attraverso lo stadio della pubertà e poi quello dell'adolescenza, giunge allo stadio elettivo in cui l'amore spirituale insieme e carnale si indirizza verso una persona per sempre;

— una naturale inclinazione razionale a fondare la società coniugale, cioè una percezione razionale sia della procreazione ed educazione della prole, sia della mutua collaborazione nelle cose domestiche, da conseguire in una associazione fondata non sul puro fatto ma sui reciproci obblighi;

— una deliberazione sufficiente, cioè la maturità di giudizio proporzionata al matrimonio da contrarre.

Il secondo elemento di tale discrezione è costituito dalla *libertà di scelta*, cioè dalla libertà interiore, e fa quindi riferimento alla facoltà volitiva: essa non si pone nei confronti di un agente esterno, quale è richiesta perchè non si abbia un consenso da *metus*, ma in quanto è facoltà di determinazione intrinseca.

Si tratta dunque di *libertà psicologica*, la quale non tanto si oppone alle pulsioni interne quanto piuttosto esige che gli impulsi delle altre facoltà umane sulla volontà non siano di tale intensità da determinarla necessariamente. Tale libertà comporta una certa indifferenza nei confronti di diverse scelte da parte della volontà, ma insieme la capacità di questa a determinarsi cioè a prendere una decisione.

Più distintamente una sufficiente libertà interna si verifica sia *nel valutare i motivi*, cioè nel deliberare, sia *nel dominare gli impulsi*, ossia i condizionamenti interni. E su questo secondo aspetto della libertà psicologica intendo soffermarmi, per passare poi a dire qualcosa circa il gravissimo problema della motivazione.

Indubbiamente l'aspetto della libertà psicologica, in quanto capacità di dominare gli impulsi, ha trovato larghissimo campo di indagine in materia di psiconevrosi e di personalità psicopatiche; nè intendo tornare su queste anomalie, sulle quali appunto in rapporto al consenso matrimoniale ebbi a scrivere oltre un decennio addietro, nè sembrando ormai terreno ancora coltivabile altrimenti dallo stato cui allora era giunta la dottrina e soprattutto insistere alquanto in generale su quella che ormai sembra logico definire come *maturità affettiva*.

Si parte dall'assioma secondo cui non si deve scindere la vita intellettuale dalla vita affettiva: nè la stessa elaborazione scolastica circa la vita psichica ignorava l'influenza delle passioni, dei sentimenti e degli istinti. E se da una parte la moderna psichiatria distingue, quanto all'influsso della affettività sui processi psichici, una condi-

zione patologica da quella che tale non è; dall'altra parte, la giurisprudenza rotale stabilisce il principio che soltanto quel difetto di maturità affettiva può indurre la nullità del matrimonio, il quale renda il soggetto incapace di libera scelta per ciò che attiene alla sostanza del matrimonio.

Il vero problema, posto dal riconosciuto influsso della affettività sulle facoltà intellettiva e volitiva, va affrontato distinguendo — come dianzi si diceva — i due elementi che la libertà psicologica comporta nel soggetto: cioè, una certa indeterminazione o indifferenza ed insieme la capacità di determinarsi. Il che non significa affatto una mancanza di pulsioni, in quanto la libertà non tanto si oppone agli impulsi, siano essi pure notevoli, quanto piuttosto esige che tali impulsi non siano di tanta gravità o incidenza da determinare necessariamente la volontà.

In conclusione, ammettiamo sì che l'influsso della parte affettiva sul resto dell'uomo è reale e profondo, tanto da fornire una tonalità ad ogni attività umana; ma, in pari tempo, affermiamo che in condizioni normali la volontà rimane libera, mentre l'individuo non è più considerato normale quando, in condizioni particolari, egli è schiavo di tale pressione affettiva.

Il che dovrebbe essere ancor più accuratamente dichiarato, nel confronto tra l'elaborazione scolastica e l'odierna psicologia.

Quella, pur non ignorando la complessità dello psichismo umano, poneva tuttavia l'accento sul binomio intelletto — volontà e considerava ciò che in termini moderni costituiscono i condizionamenti della attività umana come dati eccezionali della vita mentale. La moderna psicologia, invece, pur mantenendo fermi volontà ed intelletto come principî correlativi della libera attività dell'uomo, osserva che la libertà può essere limitata da molteplici condizionamenti interni all'uomo o esterni a lui, e considera questi come dati ordinari della vita mentale. Tuttavia, se la presenza di emozioni, come pure ogni tipo di influenza o in genere di motivi può rendere la scelta in concreto più o meno difficile, ciò peraltro non significa distruggere il concetto di libertà dell'azione umana.

Altra dunque è la libertà di determinare la propria scelta, ed altra è la facilità di scelta che proviene dall'assenza di ostacoli o pressioni o in genere di influssi interni ed esterni. Proprio il grado e la specie di dominio di questi influssi sulla volontà umana, in una serie di atti o in uno solo di essi, può indurre a far ritenere nullo l'atto oppure a considerarlo valido, anche se influenzato dalla pressione delle cose che avvolgono il volere dell'uomo, nel mondo esterno o in quello che gli è interiore.

Nel processo della scelta volontaria, gli psicologi indicano una

quadruplica serie de elementi o stadi: *motivazione, deliberazione, decisione e realizzazione*, ma insieme ritengono il fattore della motivazione come fondamentale nell'attività umana. Per essa si intendono le ragioni che influiscono sul processo della scelta, avendo la medesima riguardo alla presenza delle alternative fra cui l'individuo deve scegliere.

E' quindi, quello della motivazione, problema fondamentale da affrontare dovunque si ponga in discussione la responsabilità di un atto umano, e tanto più quando si tratta di una scelta volontaria totalizzante l'esistenza dell'uomo, quale è il consenso matrimoniale. Ma in tale problema per il giurista o canonista si presenta la necessità di non confondere le esigenze della *psicologia* con quelle del *diritto*. Quindi giustamente è stato osservato che la possibilità di spiegare, più o meno compiutamente, attingendo alle scienze psicologiche soprattutto sulla base sperimentale, la causalità psichica di un atto non deve significare affermare la irresponsabilità giuridica di esso.

Indubbiamente, secondo gli psicologi, pur non essendosi raggiunto un pieno accordo sulla definizione dei motivi, il concetto di motivazione ha sempre assunto un notevole ruolo esplicativo del comportamento umano: e comunque il motivo vuole significare — come già si accennava — tutti i fattori interni all'uomo che danno energia e direzione alla sua condotta.

Come è noto, però, la motivazione si presenta sotto due distinti aspetti fra loro profondamente differenti: vi è quello della motivazione *cosciente* e l'altro della motivazione *incosciente*: entrambi i fattori condizionano l'agire umano. Ma una volta svelata, dalla psicologia del profondo, l'origine e la motivazione nascosta delle forme inconscie della condotta umana, rimane punto essenziale, per il giurista-canonista che deve necessariamente porsi il problema della autonomia della volontà nella sua scelta, quello di determinare in quale misura l'influsso dei fattori inconsci sia componibile con una libera e responsabile autodeterminazione dell'uomo.

Autonomia, questa di cui parliamo, che non va intesa nel suo puro significato di meccanismo psicologico, ossia di libertà elettiva, ma vale insieme a coinvolgere anche un significato oggettivo, nel senso che l'inconscio può costituire il vero termine oggettivo di scelta, mentre sul piano della coscienza ingannevole appare o si ha la percezione di tutt'altro termine oggettivo di volontà.

Riteniamo comunque, con autorevoli psicologi, che i bisogni biologici, pur avendo connessione con la motivazione, offrono una spiegazione molto parziale del modo con cui il comportamento umano è guidato e controllato; ed insieme possiamo affermare che i motivi inconsci, pur influenzando notevolmente sull'attività cosciente dell'uomo,

non determinano necessariamente la sua condotta ma la condizionano soltanto: nè vi è prova che essi eliminino totalmente la libertà delle decisioni volontarie.

Comunque non è il motivo a determinare l'attività dell'uomo, non avendo potere per se stesso di produrre alcuna azione: è sempre l'uomo che agisce dando la sua preferenza ad un motivo anzichè ad un altro. Per quanto poi riguarda la decisione matrimoniale, essendo necessaria una certa proiezione nel futuro perchè si abbia una sufficiente maturità, come si è visto, è chiaro che la medesima decisione non può spiegarsi soltanto per motivi che riguardano il tempo passato.

Del resto, ci si consenta di osservare che una dipendenza della volontà da motivi che non abbiano carattere psico-patologico non intacca l'autonomia della volontà stessa. In altre parole, riferendoci specificatamente al matrimonio, potremmo dire che si ha incapacità di prestare il consenso *in fase di motivazione* qualora un disturbo della memoria o della fantasia impedisca di poter esaminare i motivi opposti per contrarre o non contrarre, e qualora i motivi abbiano carattere patologico come accade nelle idee deliranti ossessive o dissociative; *in fase poi di deliberazione*, cioè di scelta il consenso può mancare per un difetto della critica che impedisca la giusta valutazione dei motivi o quando per disturbo della affettività i motivi, per qualità ed intensità, mancano di tono adeguato.

Si è già detto del carattere *relativo* che riveste il difetto di discrezione di giudizio: tale relatività va intesa prima di tutto in senso *intrinseco* allo stesso difetto, in quanto il Legislatore ha preferito il termine discrezione a quello di maturità e soprattutto poichè egli, per la nullità del consenso, non esige un totale difetto ma fa riferimento ad un difetto che sia soltanto grave.

E la gravità non può essere definita che da una proporzionalità indicata dallo stesso Legislatore, ove appunto, fissando così una relatività *estrinseca*, attribuisce incapacità di contrarre per difetto di discrezione circa i *diritti — doveri essenziali* del matrimonio.

Sul concetto di essenzialità e sul tentativo di fissare l'ambito di codesti diritti — doveri torneremo più avanti. Per ora basti osservare che il rapporto ad essi ha *per sè* un significato riduttivo, poichè una mancanza di discrezione debordante da tale ambito non avrebbe affatto efficacia di incapacità nel soggetto non produrrebbe, cioè un consenso matrimoniale nullo sotto questo aspetto. Il problema invece è di stabilire se il riferimento alla essenzialità dei diritti — doveri non sia allo stesso tempo anche un arricchimento di fronte a quello che poteva essere il contenuto cioè l'oggetto del consenso come prima inteso: basti qui pensare alla prospettiva del matrimonio definito come il *totius vitae consortium*, non più ordinato semplicemente alla procrea-

zione ma insieme e, potremmo dire, primieramente anche al *bonum coniugum*.

Su ciò tuttavia torneremo più avanti.

6) *Incapacità:*

- a) *di assumere o di adempiere?*;
- b) *incapacità = impossibilità, non semplice difficoltà;*
- c) *obbligazioni essenziali;*
- d) *cause di natura psichica*

Del terzo comma o fattispecie di incapacità formulata dal Legislatore nel canone 1095 daremo qui soltanto le linee essenziali, cioè ne indicheremo gli elementi portanti, rimandando alcune precisazioni a quando, più avanti, faremo una sintesi dei problemi lasciati aperti dallo stesso canone.

Una prima cosa comunque sembra necessario osservare, che cioè, nonostante una certa connessione fra la tre fattispecie di incapacità, esiste tuttavia una differenza fondamentale tra le prime due e la terza, cioè le prime due (mancanza di sufficiente uso di ragione — grave difetto di discrezione di giudizio) si rapportano al consenso in quanto questo è espressione del *sogetto*, in quanto il consenso stesso è riguardato come atto psicologico; la terza incapacità invece ha riguardo direttamente all'*oggetto* del consenso, quindi al vincolo che ne consegue, quindi alle obbligazioni che ne derivano e, in ultima analisi, al *matrimonium in facto esse*.

Ma qui occorre una precisazione, alla quale spinge la stessa lettera del canone, laddove parla di incapacità di *adempiere*. Se infatti non vi è dubbio che nel canone si tratta di obbligazioni alla cui esecuzione, al cui adempimento si obbligano i nubenti, poichè altrimenti non avrebbe senso assumerle; è tuttavia altrettanto chiaro che il Legislatore non intende riferirsi all'effettivo adempimento, cioè alla concreta esecuzione di tali obblighi, stante la dipendenza essenziale del matrimonio dal consenso ed anche attesa l'indissolubilità del vincolo una volta contratto validamente.

Si tratterà quindi sempre di stabilire se al momento in cui il matrimonio fu celebrato era presente in ambedue gli sposi la capacità di assumersi cioè la capacità di adempiere gli obblighi da assumere: se poi di fatto, nella vita coniugale, è mancato il concreto adempimento, questo potrà anche essere un indizio, a posteriori, di una incapacità esistente all'atto di contrarre, ma non necessariamente ne sarà

una prova piena, potendo essere intervenuti, a causare tale inadempimento, altri fattori, quali una cattiva volontà od una mancanza di impegno.

Altra annotazione fondamentale per intendere questa terza fattispecie del canone è che esso si riferisce espressamente alla *incapacità*, e quindi presuppone esservi, quale condizione invalidante, una vera *impossibilità* di adempimento delle obbligazioni essenziali. Qui tuttavia è opportuno precisare meglio tale concetto.

Astrattamente e teoricamente nessuno può negare la distinzione fra impossibilità e difficoltà: ma ove questa assumesse, per il comportamento umano, proporzioni gravi o addirittura estreme, sarebbe oltremodo arduo stabilire una linea di demarcazione netta fra la pura difficoltà e la impossibilità. Nè dimentichiamo che ci troviamo entro il campo dell'agire umano, giudicabile attraverso criteri di ordine morale e non di ordine fisico, e soprattutto che si tratta di valutare condizioni in cui hanno grande parte, anzi parte essenziale le circostanze concrete del singolo individuo. Potremo quindi dire che si deve accertare una vera impossibilità, ma intenderemo sempre una *impossibilità morale*.

Anche questa terza incapacità trova la sua espressione di *relatività* nel fatto che la norma fa esplicito riferimento e quindi deve restringersi alle obbligazioni matrimoniali, anzi a quelle essenziali.

Infine la incapacità deve attribuirsi e fondarsi su *cause di natura psichica*: espressione questa, almeno finora, non del tutto chiara.

Per esclusione dovremmo dire che il testo legislativo non implica la presenza di condizioni morbose che possano intaccare l'uso di ragione o la discrezione di giudizio: queste rientrano nelle due prime fattispecie, non attengono all'oggetto del consenso bensì, formalmente almeno, al soggetto e cioè al suo atto psicologico.

Di fatto la giurisprudenza rotale finora ha riconosciuto e ha ravvisato come possibile causa di questa incapacità tutte quelle condizioni morbose, sia di attinenza psichiatrica sia anche pertinenti al campo psicologico, le quali, pur non inducendo un difetto di discrezione intaccano tuttavia l'abilità del soggetto, in genere per le obbligazioni matrimoniali ed in specie per costituire e condurre la peculiare relazione interpersonale o comunione di vita che dir si voglia. Di qui si può facilmente capire perchè, nell'uso processuale, spesso i due capi di nullità — difetto di discrezione e incapacità di assumere — siano simultaneamente benchè in forma subordinata proposti dinanzi ai tribunali e poi esaminati nelle sentenze.

Resta tuttavia, questa determinazione della espressione «cause di natura psichica», ancora tutta da approfondire e da specificare. Sinteticamente potremmo dire che cause di natura psichica sono quelle

inerenti, determinanti anzi della psiche, della costituzione mentale, della personalità del soggetto, e tali da renderlo incapace di adempiere gli obblighi essenziali del connubio. Andare oltre questa indicazione, allo stato attuale della dottrina e della giurisprudenza, non sembra opportuno.

7) *Problemi aperti:*

- a) *definizione della essenzialità;*
- b) *diritti - doveri, obbligazioni essenziali;*
- c) *il «bonum coniugum»;*
- d) *la «communio vitae»;*
- e) *il «bonum prolis»;*
- f) *incapacità «perpetua»?;*
- g) *incapacità «relativa»?;*
- h) *matrimonio non riuscito = matrimonio nullo?*

Non possiamo infatti negare nè dimenticare che, pur dopo la promulgazione del Codice, rimangono aperti non pochi nè secondari problemi esegetici sul canone 1095: qui intendo riferirmi soltanto a quelli che sembrano più significativi e sono già motivo di discussione, così che resti dimostrato come lo stesso canone, punto di arrivo, sia nello stesso tempo anche punto di partenza, in una prospettiva di sviluppo interpretativo.

Vi è innanzi tutto il problema di definire l'*essenzialità* dei diritti-doveri, delle obbligazioni del matrimonio poichè con questi il canone, come abbiamo visto, pone in rapporto l'incapacità per difetto di discrezione o di assumere. E ciò conduce necessariamente a determinare quale sia l'*essenza del matrimonio* cui il Legislatore canonico abbia voluto riferirsi.

Il che non può intendersi in senso dottrinale anche perchè sarebbe arduo scegliere fra diverse opinioni in proposito, nè esistendo una dottrina che possa dirsi comune fra i canonisti: quindi dobbiamo determinare l'*essenza del matrimonio* in senso normativo e cercare, in una visione complessiva del Codice, ciò che il Legislatore ha inteso in proposito. Con un principio chiaramente accettato dalla giurisprudenza della Rota, possiamo circoscrivere l'*essenziale nel matrimonio* in ciò che il Legislatore ha stabilito come *oggetto del consenso*: sarebbe infatti assurdo supporre che in questo non sia stato incluso

ciò che è essenziale, almeno in tanto in quanto ne dipende la validità del matrimonio stesso.

Ritengo pertanto che l'essenza del matrimonio — confrontati i canoni 1057 e 1955, insieme con i 1056 e 1101 — debba ritenersi costituita da questi elementi:

- consorzio fra l'uomo e la donna;
- coinvolgente tutta la vita;
- perpetuo ed esclusivo;
- ordinato al bene dei coniugi;
- ed insieme alla generazione-educazione della prole.

Da qui possiamo dedurre che gli obblighi essenziali, quindi i diritti - doveri da assumere e da adempiere nel matrimonio, altri non sono che quelli connessi e derivanti da uno o da più degli elementi indicati.

Ma una volta accettata questa definizione dell'essenza del matrimonio e stabilite le fonti da cui derivano e debbono derivare i diritti-doveri, cioè le obbligazioni essenziali, non si può dire che i problemi siano risolti: anzi urge e sarà sempre più necessario approfondire e dare un significato esistenziale e concreto a tutti e a ciascuno di quegli elementi della essenza del matrimonio.

Si impone così e prima di tutto un corretto intendimento e quindi una traduzione in termini di diritti-doveri di ciò che il canone vuole significare per *bene dei coniugi*. Certo è che questo non può essere limitato a quel bene che comunemente fra persone legate da parentela o da amicizia viene ricercato e perseguito, ma deve assumere il significato pregnante di bene dell'altro ed anche di se stesso *in quanto coniuge*, cioè in quanto unito ad altra persona da vincolo coniugale. D'altro canto, proprio nella qualifica di «coniugale» tale bene trova anche il suo limite, così che la capacità di discrezione o di adempiere deve intendersi riferita a questa specificazione del bene stesso.

Che il Legislatore, attraverso l'espressione «bene dei coniugi» abbia voluto tradurre in termini giuridici tutto quanto attiene all'amore coniugale, non possiamo escludere. Certo invece sembra che il medesimo bene va inteso, inquadrato, determinato e perseguito entro quell'altra realtà che costituisce il matrimonio, il consorzio cioè fra l'uomo e la donna di tutta la vita, in una partecipazione di comunanza alla stessa sorte, che trova la sua concretezza in una totalità verticale — quale è data dalla unità o fedeltà —, in una totalità orizzontale — quale proviene dalla indissolubilità o perpetuità —, ma altresì in una intimità peculiarissima propria ed esclusiva della vita coniugale.

Insieme e sullo stesso piano è l'ordinazione del matrimonio alla procreazione-educazione della prole.

Chiara formalmente risulta questa duplice ordinazione del consorzio coniugale: la difficoltà tuttavia, e di qui l'opera dell'interprete, consiste nel dare ad esse un contenuto giuridico, strettamente giuridico, poichè per la validità non può esigersi niente di più di ciò che rientra in questo ambito. Si tratterà cioè — poichè finora un approfondimento dottrinale e giurisprudenziale in merito non sembra essere stato fatto, almeno in senso compiuto — di saper definire ciò che appartiene al diritto nel vastissimo quadro della realtà umana che qui soprattutto è presente. Sembra quindi chiaro come il canone sia veramente anche un punto di partenza e offra prospettive di sviluppo, forse oggi neppure prevedibili in tutta la sua ampiezza e profondità.

E restano ancora altri problemi aperti.

Vi è, per esempio, quello riguardante la questione, già posta in passato ma finora contraddittoriamente risolta, circa la *perpetuità* della incapacità ad assumere gli oneri. Tale insanabilità sembrerebbe richiesta per il fatto che il vincolo è perpetuo e valido per tutta l'esistenza dei coniugi; si obietta tuttavia che qui ci troviamo di fronte ad uno stato di vita, il quale non ammette soluzione di continuo, e quindi non si intenderebbe valido un matrimonio in cui uno o entrambi i nubenti, al momento del consenso, non fossero capaci di dar vita a tale stato.

Ugualmente spinosa e fino ad oggi irrisolta è la questione se anche una incapacità *relativa*, cioè esistente fra due persone concrete ed individue, sia sufficiente ad indurre la nullità del matrimonio. Anche qui se da una parte giustamente si rileva che il matrimonio è sempre celebrato fra due persone singolari e definite, dall'altra si rimanda alla norma positiva che pone le persone contraenti in relazione unicamente alle obbligazioni. Ma probabilmente l'aspetto più complesso della questione risiede laddove, facendo riferimento al metodo usato dalla psicologia specificatamente sperimentale, ed in particolare al raffronto esistenziale fra personalità diverse, l'incapacità viene ad esprimersi piuttosto come incompatibilità, senza peraltro aversi una chiara distinzione fra semplice difficoltà, insita in ogni relazione umana e tanto più in quella coniugale, e la vera impossibilità ad instaurare un consorzio coniugale con l'altro.

Vi è infine il problema se un matrimonio non riuscito, cioè infelice, sia da ravvisare anche come nullo. Nè si tratta puramente di questione di metodologia processuale, se cioè sia consentito, per via indiretta e presuntiva, giungere ad affermare la nullità di un matrimonio quando si è in presenza di un totale ed irreversibile fallimento; è invece anche e prima di tutto questione di diritto sostantivo, poichè coinvolge la stessa concezione antropologica da porre a fondamento della dogmatica giuridica. Tutto ciò facendo naturalmente astrazione,

anzi respingendole, da certe dottrine nelle quali si finisce per negare l'indissolubilità del matrimonio, come anche il principio fondamentale secondo cui tutto il matrimonio è fondato sul consenso e con questo necessariamente nasce.

8) *Conclusioni: richiamo ai*

- a) *can. 1066;*
- b) *can. 1063, 2°;*
- c) *can. 1063, 4°*

Tutto quanto finora esposto dovrebbe suggerirci alcune considerazioni conclusive, anche se queste esulano ormai dal campo strettamente processuale e cioè giudiziario, per investire l'ambito più vasto e profondamente ecclesiale della sacralità del matrimonio.

Indubbiamente la nostra attenzione va rivolta a ciò che prescrive il canone 1066, che cioè prima del matrimonio deve accertarsi che nulla osti alla validità e liceità della celebrazione. Facile è infatti trascurare, se ci si lascia prendere da una preparazione meramente burocratica, quegli aspetti più essenziali del matrimonio che richiedono una maturità, cioè una preparazione psico-affettiva adeguata e tanto più gravosi sono gli oneri derivanti e insiti nel connubio. Parimenti l'attenzione deve rivolgersi alla capacità dei nubenti di adempiere le obbligazioni matrimoniali: capacità che sicuramente manca laddove l'esistenza già vissuta dagli sposi non depone a favore di un impegno per tutta la vita, e soprattutto qualora siano riscontrabili deficienze del carattere, della personalità, dell'affettività, le quali fanno prevedere un fallimento sicuro o quanto meno probabile, quando non anche l'inadeguatezza ad iniziare un consorzio coniugale.

Non sempre e non tutto si potrà prevedere: ma l'esperienza ci insegna abbondantemente che una maggiore ponderatezza in chi preparava gli sposi al matrimonio avrebbe evitato unioni destinate immaneabilmente a frantumarsi al primo impatto della vita coniugale e familiare con le difficoltà dell'altro.

Di qui ancora, come ci ricorda il can. 1063, 2°, la necessità di offrire da parte dei pastori di anime agli sposi una preparazione personale al matrimonio, cioè una disposizione dei medesimi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato di vita.

Ma dobbiamo infine osservare che il processo di nullità non deve costituire l'unico rimedio a quelle unioni che trovano difficoltà di esistenza. Il n. 4° del citato canone opportunamente dispone che i

pastori di anime si preoccupino di seguire anche le persone coniugate, di modo che esse trovino aiuto e conforto nella fedele osservanza del patto coniugale, e possano altresì condurre di giorno in giorno nella famiglia una sempre più piena e santa vita. Quante unioni, noi tutti sappiamo, si sarebbero potute salvare se alle prime difficoltà non si fosse subito pensato alla separazione o addirittura alla causa di nullità od anche al divorzio!

Così il diritto canonico riacquista, anche formalmente, la sua nota essenziale e fondamentale, di essere cioè legge di carità, legge la cui prima preoccupazione e il cui scopo ultimo e finale è uno, soltanto uno: la salvezza delle anime!

NOTA BIBLIOGRAFICA

Per una più ampia esposizione delle questioni qui affrontate, anche per la bibliografia e i riferimenti giurisprudenziali, si rimanda ai seguenti scritti:

M. F. POMPEDDA, *Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in AA. VV., *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1976, pp. 53-86;

IDEM, *Ancora sulle nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in AA. VV., *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale canonico*, Roma 1981, pp. 39-64;

IDEM, *Annotazioni circa la «incapacitas adsumendi onera coniugalia»*, in *Ius Canonicum*, vol. XXII, n.° 43, 1982, pp. 189-207;

IDEM, *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattia mentale e il matrimonio*, in *Ius Canonicum*, vol. XXIII, n.° 45, 1983, pp. 59-89;

IDEM, *Maturità psichica e matrimonio nei canoni 1095, 1096*, in «*Utrumque Ius*», 9, Roma 1983, Pont. Univ. Lateranense, pp. 375-394;

IDEM, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico*, in AA. VV., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1984, Parte prima, *Il consenso matrimoniale*, pp. 15-138;

IDEM, *Il consenso matrimoniale nel suo soggetto: consenso quale atto psicologico*, in *Dilexit Iustitiam — Studia in honorem A. Card. Sabbatani*, Città del Vaticano 1984, pp. 3-16;

IDEM, *Incapacità di natura psichica*, in AA. VV., *Il matrimonio canonico*, Bologna 1985, pp. 133-147;

IDEM, *De incapacitate adsumendi obligationes matrimonii essentielles*, in *Periodica*, vol. 75, 1986, pp. 129-152.

